

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, numero 515» (1267)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 6
BUFFONI (PSI), relatore alla Commissione	2, 6
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	2, 6

«Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi» (1430)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	7, 9
ALIVERTI (DC)	8, 9
CONSOLI (PCI)	9
MARGHERI (PCI)	7
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	7, 9
SCLAVI (PSDI), relatore alla Commissione	7

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515» (1267)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

- PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515».

Ricordo ai colleghi che l'esame del disegno di legge era stato sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Riprendiamo, pertanto, l'esame del provvedimento, dando nuovamente lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Denominazione "fibre varie" o "composizione tessile non determinata"). — Nel caso in cui un prodotto tessile sia costituito in parte da una fibra o da più fibre di composizione nota, ciascuna delle quali rappresenti almeno il 40 per cento del peso del prodotto, e in parte da "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" di cui al quinto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nell'etichetta o contrassegno possono essere indicate le percentuali dei componenti noti unitamente all'espressione "minimo" e a quella delle "fibre varie" o della "composizione tessile non determinata".

L'analisi di questi prodotti tessili è intesa unicamente a determinare se essi contengono, tenuto conto delle tolleranze previste dalla legge e dal presente regolamento, una percentuale delle fibre note non inferiore a quella indicata in etichetta».

Ricordo che, sempre nella seduta del 29 gennaio scorso, il senatore Aliverti aveva ritirato un emendamento soppressivo dell'articolo stesso.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo i chiarimenti avuti in merito a questo emendamento, anche con il senatore Baiardi, il relatore decide di far proprio l'emendamento presentato e poi ritirato dal senatore Aliverti, soppressivo dell'articolo 4.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, unitamente ad altri senatori, ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui al precedente articolo 6, commi primo, secondo, terzo e quarto, è ammessa una quantità di fibre estranee fino al 2 per cento del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 per cento per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Resta comunque impregiudicata la tolleranza dello 0,3 per cento di fibre estranee di cui al precedente articolo 5, sesto comma.

Per i prodotti tessili di cui al comma precedente è ammessa anche una tolleranza di fabbricazione del 3 per cento, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità all'articolo 2, primo comma, della presente legge, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche al 25 per cento minimo di lana vergine o di tosa di cui al precedente articolo 5.

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al comma precedente è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al primo comma.

Il cumulo delle tolleranze di cui al primo e secondo comma del presente articolo è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al primo comma, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate nell'etichetta.

Per i prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nel primo e secondo comma del presente articolo, in sede di controlli di conformità dei prodotti possono essere ammesse tolleranze superiori solo in casi eccezionali e quando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni».

È approvato.

Art. 6.

All'articolo 8 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«La composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

per i reggiseni: tessuti esterno o interno delle coppe e della parte posteriore;

per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;

per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.

La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma precedente è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; la etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 per cento del peso totale del prodotto.

L'etichettatura separata delle varie parti degli articoli di corsetteria di cui ai precedenti commi è espressa in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscano le indicazioni che figurano sull'etichetta.

Per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella

del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione.

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo; se le parti ricamate sono inferiori al 10 per cento della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

La composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse è data per l'insieme del prodotto, precisando separatamente, con indicazione distinta, la composizione dell'anima e del rivestimento.

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto. Qualora questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, la composizione del tessuto di fondo e dello strato di usura può essere indicata separatamente.

Per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura purchè con indicazione distinta».

È approvato.

Art. 7.

All'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il comma seguente:

«Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana è obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, numero 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità».

È approvato.

Art. 8

L'articolo 10 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato B, senza tener conto dei seguenti elementi:

a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 4 della presente legge, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche, nonchè le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, ed altri prodotti per il trattamento dei tessili;

b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura;

c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;

d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto alla stoffa;

e) per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano le trame o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quarto comma, della presente legge, le fodere.

Non sono tuttavia considerati come supporti da escludere i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto

tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore».

È approvato.

Art. 9.

L'articolo 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonchè alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971, e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983».

È approvato.

Art. 10.

L'allegato A alla legge 26 novembre 1973, n. 883, è così modificato:

ai numeri 1 e 2, nella colonna «Denominazione» è aggiunto in fine il rinvio «(1)» alla nota a piè di pagina;

al numero 2, è soppresso il rinvio «(1)» alla nota a piè di pagina, che figura dopo la parola «lontra» nella colonna «Denominazione»;

al numero 2, nella colonna «Descrizione delle fibre» la parola «mohair» è sostituita dalle parole «capra angora»;

il testo del numero 9 nella colonna «Descrizione delle fibre» è sostituito dal seguente:

«Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis*. Ai sensi della presente legge sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'*Hibiscus-cannabinus*, *Hibiscus subdariffa*, *Abutilon avicennae*, *Urena lobata*, *Urena sinuata*»;

è soppresso il numero 14 «Ibisco» (m);

nel numero 20 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibre in cellulosa rigenerata che hanno

un'elevata forza di rottura ed un alto modulo ad umido. La forza di rottura (B_c) allo stato ambientato e la forza (B_M) necessaria per provocare un allungamento del 5 per cento allo stato umido sono:

B_c (centinewton) maggiore o uguale a 1,3 per radice quadrata di $T+2T$;

B_M (centinewton) maggiore o uguale a 0,5 per radice quadrata di T ;

di cui T è la massa per unità di lunghezza media espressa in decitex»;

nel numero 25 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 per cento in massa del motivo monometrico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato»;

nel numero 28 la denominazione «Fibra poliammidica» è sostituita da «Poliammidica o nylon»;

nel numero 32 la descrizione delle fibre è sostituita dalla seguente:

«Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)»;

la nota «(1)» è sostituita dalla seguente:

«(1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui all'articolo 5, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della presente legge, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.»;

sono soppressi i rinvii alla nota «(2)» ed il relativo testo.

È approvato.

Art. 11.

Nell'allegato *B* alla legge 26 novembre 1973, n. 883:

sono soppresse, nel titolo, le parole: «di ripresa»;

il numero 14 è soppresso;

nel numero 28 ai termini «Poliammidica (6-6)», «Poliammidica 6» e «Poliammidica 11» sono rispettivamente aggiunte le parole: «o nylon»;

nel numero 29 la percentuale del «3» di poliestere filamento, relativamente alla denominazione «filo continuo», è sostituito da «1,50».

È approvato.

Art. 12.

Nell'allegato *C* alla legge 26 novembre 1973, n. 883:

nel numero 3 la parola «stemmi» è sostituita da «contrassegni»;

nel numero 12 la parola «Tessuti» è sostituita da «Prodotti tessili»;

è soppresso il numero 16;

la denominazione del numero 21 è sostituita dalla seguente: «Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi»;

sono aggiunti i seguenti numeri:

«36. Articoli funerari

37. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.

Agli effetti della presente legge sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta, ovvero per breve durata, ed il cui normale impiego escluda qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo».

38. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche ed articoli tessili d'ortopedia in generale

39. Articoli tessili, compresi funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'allegato *D*) destinati normalmente:

a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;

10^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN (5 febbraio 1986)

b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, eccetera), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, ovvero a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli

40. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali e di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

41. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, *stand* di esposizione, depositi, eccetera), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

42. Vele

43. Articoli tessili per animali

44. Bandiere, stendardi e gagliardetti».

È approvato.

Art. 13.

Nell'allegato D alla legge 26 novembre 1973, n. 883:

il titolo è sostituito dal seguente:

«Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o stampigliatura globale»;

il numero 12 è sostituito dal seguente:

«Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 39 dell'allegato C (1)»;

sono aggiunti i seguenti numeri:

«15. Retine per capelli

16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini

17. Bavaglino; guanti e pannolini per bagno

18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi un grammo

19. Cinghie per tendaggi e veneziane»;

è aggiunta la seguente nota «(1)» a piè di pagina:

«(1) Per tali prodotti venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici».

È approvato.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 29 novembre 1985.

A questo articolo è stato presentato, da parte del relatore, il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo stesso:

Art. 14.

«Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si rende necessario perchè il termine previsto in questo articolo è già scaduto da tempo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 14.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

«**Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi**» (1430)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi».

Prego il senatore Sclavi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCLAVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, riferirò brevemente sul disegno di legge n. 1430, relativo alla modificazione dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.

Premesso che la 6^a Commissione (finanze e tesoro) esaminato il disegno di legge ha espresso parere favorevole, e così pure ha fatto la 2^a Commissione (giustizia), richiamandomi all'ampia relazione che accompagna l'articolo unico del disegno di legge in esame, ritengo necessario, per brevità del mio intervento, evidenziare soltanto la parte conclusiva della predetta relazione. Essa afferma, infatti, che l'articolo unico che si propone è volto a modificare l'articolo 29 della citata legge n. 46 del 1968, consentendo la libera vendita delle giacenze di merce dei commercianti, purchè in regola con le norme della precedente legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Nel nuovo articolo 29 è pertanto prevista una specifica cautela (che l'articolo originario lascia invece a non sicure interpretazioni) per gli oggetti già esonerati dall'obbligo del marchio e del titolo ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge del 1934 e non più esonerati secondo la legge del 1968 (gioielli con pietre o perle di valore superiore ad almeno dieci volte quello del metallo). Il caso merita di essere specificamente previsto in quanto potrebbe costituire una via facilmente percorribile da parte di operatori non corretti per ipotesi di irregolarità, anche fiscali, al di fuori di quelle attinenti la semplice garanzia dei titoli: irregolarità accertabili solo per vie documentali, giacchè l'assenza del marchio

impedirebbe di individuare con tale mezzo la provenienza degli oggetti.

Concludo quindi chiedendo alla nostra Commissione di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Sclavi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERI. Signor Presidente, vorrei chiedere un breve rinvio della discussione. Ho ascoltato con attenzione la dettagliata relazione svolta dal senatore Sclavi, tuttavia ritengo che sia necessario acquisire maggiori informazioni circa il quarto comma dell'articolo unico di cui consta il provvedimento. Questo punto infatti non è molto chiaro. A nostro avviso, occorrerà consultare tecnici esperti in materia.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevoli senatori, come ha già illustrato il relatore Sclavi, il disegno di legge in discussione si propone di esentare le giacenze, presso i commercianti, di materie prime e di oggetti di metalli preziosi dall'apposizione di uno speciale marchio di rimanenza. Le giacenze in questione sono quelle prodotte anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 46 del 1968 (che ha modificato le norme vigenti in materia).

L'obbligatorietà dell'apposizione del marchio previsto dalla citata legge del 1968 ha creato non poche difficoltà di applicazione agli uffici provinciali metrici, sia per la scarsa disponibilità di personale che per il rilevante numero di marchiature da effettuare.

Di recente questo ramo del Parlamento ha approvato un disegno di legge — ora all'esame della Camera dei deputati — volto a potenziare questi uffici proprio perchè attualmente, per carenza di personale e per altre ragioni (che in qualche modo il disegno di legge cerca di sanare), essi non sono in grado di provvedere con tempestività all'apposizione di tali marchi.

Ricordo che gli uffici provinciali metrici dipendono dal Ministero dell'industria ed è

per questa ragione che il disegno di legge è oggi all'esame di questa Commissione.

Anzitutto vi è quindi un problema di carattere strutturale, al quale si aggiunge la sostanziale inutilità del marchio per quanto riguarda le rimanenze presso i commercianti: la presenza del marchio starebbe unicamente ad indicare che l'oggetto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 1968; ma tale dato è già implicito nel marchio di identificazione, nella forma prevista dalla legge n. 305 del 1934. In sostanza, se il marchio di rimanenza aveva un senso per le giacenze dei produttori, rappresentando una sorta di punto fermo dal quale ripartire per i successivi controlli alla fonte (considerati gli elementi di novità normativa introdotti dalla legge n. 46 del 1968 per quanto concerne l'aspetto della fabbricazione), la sua conservazione per quanto riguarda le rimanenze commerciali non ha un'obiettivo giustificazione.

Il marchio sulle giacenze, come ho già detto, non ha nulla a che fare con quello relativo alla fabbricazione, che deve sempre essere apposto, come previsto da un'altra normativa, e che riguarda i produttori.

È quindi per le ragioni esposte che si propone di esentare le giacenze prodotte prima dell'entrata in vigore della legge del 1968 dall'apposizione di questo speciale marchio di rimanenza.

Vorrei inoltre aggiungere che i produttori non hanno ragioni per ostacolare l'entrata in vigore del provvedimento in discussione. La Confedorafi è stata già a suo tempo contattata dal Ministero e il presidente Goretti Nuzzo, che abbiamo interpellato nuovamente di recente, ha confermato il proprio assenso al provvedimento.

Si è registrato quindi il consenso degli interessati all'approvazione del disegno di legge. Tuttavia, se il Parlamento intende approfondire la questione o sentire direttamente gli interessati, il Governo non ha ovviamente alcuna obiezione da fare. Nulla impedisce di rinviare il seguito della discussione.

Vorrei inoltre chiarire che i primi tre commi dell'articolo unico del provvedimento in discussione riproducono esattamente la normativa prevista dall'articolo 29 della legge

n. 46. Le modificazioni riguardano solo il quarto comma, concernente appunto l'esenzione dall'apposizione del marchio di rimanenza sulle giacenze prodotte anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1968, come è già stato rilevato. È quindi solo questo il punto che oggi è all'esame del Parlamento.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario.

Come è stato detto poc'anzi, i primi tre commi dell'articolo unico che dobbiamo esaminare riproducono sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 29 della legge n. 46; solo l'ultimo comma, cioè il quarto, è innovativo, e recita: «Le giacenze di merci esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento» e qui credo che si faccia una differenziazione rispetto alle giacenze di cui si è trattato in precedenza «senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305» (che riguarda il marchio di fabbrica). Il titolo di quest'ultima legge è: «Disciplina dei titoli dei metalli preziosi», e la legge stessa si compone di 28 articoli; quindi, è un riferimento generico alle norme della legge nel suo complesso.

Nel quarto comma si legge ancora: «Per gli oggetti già esonerati, ai sensi dell'articolo 9, lettera f), di detta legge, dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante è tenuto, in sede di sorveglianza, a documentare che l'acquisto dal produttore od importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al primo comma».

Ora vorrei sapere — è questo il chiarimento che chiedo — come il commerciante possa documentare l'avvenuto acquisto, quando la legge è del 1968 e vi sono norme precise per quanto riguarda la conservazione dei documenti che, al momento dell'entrata in vigore di questa normativa, sono ormai ampiamente superate; infatti, dal 1968 arriviamo al 1986. Quindi, credo che nessun commerciante sia obbligato ad esibire documentazione di acquisto o di provenienza della merce.

Vorrei pertanto avere un chiarimento in

proposito per capire la *ratio* di questo provvedimento.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Comprendo quanto da lei rilevato, senatore Aliverti. Comunque, come ho cercato di spiegare nel corso del mio precedente intervento, con questo disegno di legge si intende sanare, entro un periodo di tempo abbastanza breve, una situazione che si è creata per una carenza, purtroppo, della struttura amministrativa. Infatti, tutte le giacenze presso questi commercianti dovrebbero essere già provviste del marchio di rimanenza, ma, come ho già detto, gli uffici provinciali metrici, che vi devono provvedere, hanno avuto non poche difficoltà in sede di applicazione. C'è quindi parecchia merce in giacenza da recuperare...

CONSOLI. Il senatore Aliverti si riferiva agli oggetti esenti dall'obbligo del marchio, ai gioielli di particolare valore.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se questi gioielli avessero il marchio di giacenza il problema sarebbe risolto. Il senatore Aliverti ha detto che, nel momento in cui noi li esoneriamo da questo secondo marchio ma li costringiamo a conservare dei documenti, nasce il problema che buona parte di questi documenti potrebbero già essere andati distrut-

ti. A mio avviso questo è un problema reale, che sento per la prima volta. D'altra parte, la richiesta del marchio di giacenza dovrebbe già essere stata fatta in epoca antecedente. Il commerciante avrebbe dovuto chiedere il marchio di giacenza fin dal 1969-1970 e quindi verosimilmente ci sarà traccia della richiesta: siccome nella norma non si specifica che tipo di documento è richiesto, forse questa potrebbe essere una soluzione.

Del resto questa norma riguarda un numero limitatissimo di casi.

ALIVERTI. Sì, ma anche se i casi sono pochi è bene che da questa Commissione esca una norma che sia applicabile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che ci sia l'esigenza di approfondire la normativa per evitare incertezze. Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO